

**IL PUNTO SUL PROCESSO CIVILE
INCONTRO CON IL PROF. FRANCESCO PAOLO LUISO**

MATERIALE

**1) CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO -
AFFAIRE BEN AMAMOU c. ITALIE**

*Sussiste la violazione dell'articolo 6 § 1 della
Convenzione per il fatto che la causa è stata decisa sulla
base di motivi non sottoposti alla discussione delle
parti.*

2) Corte Costituzionale, 17 marzo 2023, n. 45,
GiustiziaCivile.com 14 aprile 2023, nota di Limongi.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 630, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, c.p.c., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. L'omessa previsione della incompatibilità del giudice dell'esecuzione al giudizio di reclamo arreca un vulnus all'art. 111 Cost., comma 2, Cost., là dove prescrive che ogni processo si svolga dinanzi a un giudice imparziale. Infatti, il reclamo sollecita una revisio prioris instantiae, che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, che iscrive il giudizio di reclamo fra i procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo volto a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali.

3) Corte Costituzionale, 13 luglio 2023, n. 142, Foro it. 2023, I, 2348

È incostituzionale l'art. 2, comma 1, l. 24 marzo 2001 n. 89, nella parte in cui prevede, per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

4) Corte Costituzionale, 10 novembre 2023, n.202, Diritto & Giustizia 2023, 13 novembre

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice. Il provvedimento del giudice, che rigetta (o dichiara inammissibile) la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., priva definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, arrecando al diritto di agire in giudizio. La previsione, dunque, della possibilità di proporre una domanda di fronte a un giudice senza poter contestare dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego si pone in contrasto con il

diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) e con il canone di ragionevolezza (art. 3, comma 1, Cost.).

5) Corte Costituzionale, 21 dicembre 2023, n.222

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-bis, comma 1, primo periodo, c.p.c. nella parte in cui dopo le parole 'da fatto illecito' non prevede 'o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico'; la disposizione censurata, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall'art. 1173 c.c., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l'ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale.

6) Corte di Cassazione 16 febbraio 2023, n. 4835

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

7) Corte di Cassazione 16 marzo 2023, n.7682

Perché si verifichi il presupposto dell'obbligo di registrazione di un atto, la legge in forza dell'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986 (c.d. Testo unico del registro, o TUR), è necessario, secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che il deposito dell'atto presso la cancelleria giudiziaria avvenga nello svolgimento di attività amministrative, cioè nel contesto di procedimenti, previsti dall'ordinamento processuale, nei quali il compito del giudice non è quello di risolvere un conflitto con una sentenza idonea a far stato tra le parti: è questo il caso delle pronunce di volontaria giurisdizione.

In altri termini, la norma vigente esclude il "caso d'uso" laddove chi è parte di un contratto lo deposita in giudizio per la esplicazione di attività giurisdizionali in senso stretto, cioè finalizzate allo jus dicere.

8) Corte di Cassazione 06 aprile 2023, n.9456

Ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione della prova, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è affetta da nullità, pertanto, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero - in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza - nella successiva udienza, determinandosi - altrimenti - la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.). La parte, che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame.

9) Corte di Cassazione 28 aprile 2023, n.11287

In caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l. fall., in

caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato. L'insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all'impugnazione dell'atto impositivo e va conseguentemente rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

10) Corte di Cassazione 29 agosto 2023, n.25442

In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

11) Corte di Cassazione 05 dicembre 2023, n.33954

Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da

prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.